



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIII

Al Comune di Verrua Po (PV)

[comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it)

Rif. Vs. inserimento nel Portale del  
federalismo fiscale del 26/03/2021

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10 marzo 2021 di determinazione delle aliquote e dell'esenzione per l'anno 2021.

Con la deliberazione in oggetto codesto Comune ha previsto l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti il cui reddito imponibile non superi euro 8.000,00 e, al contempo, il seguente sistema di aliquote per scaglioni reddito:

- da euro 8.001,00 a euro 15.000,00: 0,5 per cento;
- da euro 15.001,00 a euro 28.000,00: 0,6 per cento;
- da euro 28.001,00 fino a euro 55.000,00: 0,7 per cento;
- da euro 55.001,00 fino a euro 75.000,00: 0,8 per cento;
- oltre euro 75.001,00: 0,8 per cento.

In tal modo, l'esenzione dall'imposta **integra una vera e propria ipotesi di franchigia**, in quanto risulta applicabile in maniera indifferenziata alla generalità dei contribuenti per la parte di reddito fino a 8.000 euro e, dunque, anche nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore alla predetta soglia.

La deliberazione in oggetto si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 1, comma 11, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il cui ultimo periodo prevede che la soglia di esenzione "*deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

Diversamente da quanto prescritto da tale norma, l'esenzione in parola risulta applicabile non già in maniera selettiva in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, bensì in maniera indifferenziata a tutti i contribuenti per la parte di reddito inferiore ad euro 8.000,00 e, dunque, anche nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a tale importo.

In definitiva, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, codesto Ente, ferma restando l'esenzione per i contribuenti il cui reddito non superi euro 8.000,00, dovrà definire il primo scaglione di reddito – cui si applica l'aliquota dello 0,5 per cento – come la parte di reddito **da 0 a euro 15.000,00** e non *"da euro 8.001,00 a euro 15.000,00"*.

Si invita altresì codesto Comune a riportare i valori che delimitano i singoli scaglioni di reddito in modo che siano contigui, vale a dire: primo scaglione da 0 a euro 15.000,00; secondo scaglione da euro 15.000,01 (e non *"15.001,00"*) a euro 28.000,00; terzo scaglione da euro 28.000,01 (e non *"28.001,00"*) a euro 55.000,00; quarto scaglione da euro 55.000,01 (e non *"55.001,00"*) a euro 75.000,00; quinto scaglione oltre euro 75.000,00 (e non *"75.001,00"*).

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione dell'atto in esame sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) si richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione. Si rammenta, al riguardo, che il nuovo atto dovrà essere trasmesso mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

Firmatario1